

Corte di Appello di Roma
Sentenza n. 123/2024

Nel procedimento penale n. 567/2024 RG appello - n. 8945/2023 RGNR nei confronti di Tizio, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 572, I e II comma, c.p., per avere maltrattato con condotte fisicamente e psicologicamente violente sia Caia, con la quale intratteneva una relazione sentimentale e conviveva, sia il loro figlio Sempronio di anni sei, a sua volta convivente.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro una donna in stato di gravidanza, nonché nei confronti e alla presenza del figlio minore Sempronio, cagionando un grave e perdurante stato di ansia e stress nella madre e di timore generalizzato nel bambino, riconosciuti come tali dallo psicologo privato al quale si era rivolta Caia.

In Roma, dal 12.4.2023, fino alla data di esecuzione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare disposta dal GIP.

Con sentenza n. 7824/2023 Tizio, incensurato, veniva condannato all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma alla pena finale di anni sei di reclusione (pena base anni 6, aumentata di anni 3 per l'aggravante di cui al II comma dell'art. 572 c.p., ridotta di un terzo per la scelta del rito).

Il giudice aveva rigettato la richiesta difensiva di giudizio abbreviato condizionato all'audizione di Caia, formulata dalla difesa a titolo di integrazione probatoria, ritenuta necessaria ai fini della decisione e che non avrebbe pregiudicato l'economia processuale.

La richiesta di integrazione probatoria era stata motivata dal difensore con il fatto che dagli atti Caia risultava unicamente avere sporto la denuncia che aveva dato luogo al procedimento penale e che, in sede di sommarie informazioni alla Polizia giudiziaria, si era limitata a confermare il contenuto della stessa.

Il giudice aveva però rigettato la richiesta difensiva ritenendola non necessaria, disponendo di procedersi oltre con giudizio abbreviato "secco", all'esito del quale Tizio veniva condannato come da dispositivo.

Caia non si era costituita parte civile.

Avverso detta sentenza presentava appello il difensore di Tizio, con i seguenti motivi:

- 1) insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, essendosi verificati unicamente quattro episodi -non collegati tra loro e a discreta distanza di tempo- nei quali Tizio aveva insultato e percosso Caia. Quanto a Sempronio solo in due di tali occasioni egli aveva contestualmente stratonato il bambino.
- 2) mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato all'esame di Caia e comunque mancata motivazione del rigetto.
- 3) eccessività della pena, sia per l'incensuratezza dell'imputato sia con riguardo alla sua immotivata quantificazione vicina al massimo edittale nonché all'aumento massimo disposto ex art. 572, II comma c.p.; secondo la difesa la pena risultava eccessiva in quanto risultava dagli atti che il figlio minore non aveva subito gravi maltrattamenti fisici nè aveva mai assistito direttamente a quelli in danno della madre, trovandosi in tali circostanze sempre nell'altra stanza del bilocale nel quale la famiglia abitava.
- 3) estinzione del reato per intervenuta remissione della querela effettuata da Caia a seguito della riconciliazione intervenuta con Tizio.

MOTIVAZIONE

L'appello è infondato, e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.

I fatti sono stati adeguatamente provati sulla base della denuncia sporta da Caia, delle sue successive dichiarazioni e della relazione dello psicologo privato della stessa.

La pena irrogata è stata correttamente quantificata, attesa sia la rilevante gravità dei comportamenti dell'imputato sia la sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 572, II comma c.p..

Invero, Sempronio, oltre ad avere personalmente subito condotte maltrattanti, ha anche assistito alla violenza paterna sulla madre, vivendo con i genitori in un piccolo appartamento e quindi percependo, quantomeno dal punto di vista uditivo, le condotte maltrattanti del padre.

La remissione di querela non è efficace, trattandosi nella specie di delitto perseguibile d'ufficio.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p. la Corte di Appello di Roma conferma la sentenza n. 7824/2023 del Tribunale di Roma.

Roma, 31 ottobre 2024

Il Presidente relatore

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga idoneo ricorso per cassazione avverso la sentenza.